

Spett. Provincia di Lecco
Settore Patrimonio e Demanio
Piazza L.Lombarda 4
23900 Lecco

Oggetto: richiesta di acquisto terreno.

Io/Noi sottoscritto/i.....

Residente avia.....

Codice fiscale.....Tel.....

Codice fiscale.....Tel.....

Proprietario/i dei terreni di cui ai
mappali.....Comune.....

Chiedo di acquistare il/i seguente/i immobile/i:

IDENTIFICAZIONE IMMOBILI

COMUNE	MAPPALI	ESTENSIONE MQ	CONFINI N-E-S-O

DESTINAZIONE URBANISTICA

NR MAPPALI	DESTINAZIONE

Segnalo che i terreni confinanti a quelli richiesti in acquisto non sono di proprietà di alcun coltivatore diretto.

Per l'acquisto ritengo di offrire il prezzo di €.

€ (lettere).....

Allego:

- fotografia immobili
- estratto aerofotogrammetrico (eventuale)
- estratto mappa catastale
- estratto azzonamento PRG con legenda (eventuale)
- frazionamento aree (eventuale)

Data

Firma

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA VENDITA DI IMMOBILI

ARTICOLO 18

(Procedura negoziata)

1. Laddove l'amministrazione non ritenga di procedere ai sensi dei precedenti articoli la scelta dell'acquirente può avvenire a procedura negoziata nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando sia andata deserta la procedura aperta precedentemente esperita;
 - b) quando il valore dell'immobile sia pari o inferiore a 50.000,00 euro.
2. La vendita a procedura negoziata è svincolata da particolari formalità e viene diretta e gestita dal Dirigente competente o Responsabile incaricato.
3. La procedura negoziata si svolge in due fasi:
 - a) La prima, di carattere esplorativo, che consenta di ottenere una serie di manifestazioni d'interesse all'acquisto, previa pubblicazione della notizia di vendita all'albo dei Comuni dove insistono i beni immobili.
 - b) La seconda, nella quale si svolge una gara tra i soggetti di cui al punto a).

ARTICOLO 19

(Procedura negoziata diretta)

- 1) Per procedura negoziata diretta si intende la facoltà dell'amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto.
- 2) La procedura negoziata diretta è ammessa nei seguenti casi:
 - quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi degli articoli 15 e 18;
 - immobile il cui valore di stima sia inferiore a €15.000,00;
 - terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d'uso derivanti dalla interclusione;
 - qualora la situazione oggettiva dell'immobile evidenzi, secondo criteri di economicità, l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto;
 - alienazioni a favore di soggetti giuridici, a capitale interamente pubblico, per l'acquisizione di beni necessari per consentire a tale soggetto di realizzare i fini sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità della Provincia di Lecco;
 - alienazioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici sia locali che nazionali;
 - alienazioni a favore di associazioni e fondazioni senza fini di lucro riconosciute in base al DPR n.361/2000 ed a favore di Cooperative Sociali di tipo a) e b) di cui all'art.1 legge

n.381/1991; il relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni l'acquirente a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblico interesse, per le proprie finalità istituzionali, e a non alienarlo per un periodo di 10 anni, *decorso tale termine, in caso di successiva alienazione, la Provinciali Lecco avrà comunque un diritto di prelazione;*

- quando sussista un diritto di prelazione, ai sensi di legge o del presente regolamento, a favore del conduttore.
- 3) Nelle ipotesi previste dal comma precedente il prezzo offerto deve, comunque, risultare congruo sulla base di una relazione di stima redatta ai sensi dell'art.13.
 - 4) Le alienazioni a favore dello Stato o di altri Enti pubblici sia locali che nazionali possono essere effettuate a prezzi concordati.

ARTICOLO 20 **(Permuta)**

La permuta, mediante procedura negoziata diretta, di immobili di proprietà della Provincia di Lecco con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della relazione di stima che ne attesti il valore, può avvenire:

1. quando non sussista alcun conguaglio in denaro;
2. quando concorrano esigenze di convenienza o di utilità per la Provincia di Lecco e l'eventuale conguaglio in denaro non sia superiore al 20% del bene permutato di maggior valore;
3. quando, per casi particolari, il Consiglio Provinciale, valutata la convenienza economica, logistica e amministrativa, ne autorizzi espressamente la conclusione

ARTICOLO 21 **(Alienazione di reliquati stradali)**

1. Costituiscono reliquati stradali i sedimi risultanti dalla dismissione di itinerari stradali provinciali, o di parti di essi, a seguito di varianti migliorative, di rettifiche o adeguamenti di tracciato. Costituiscono, altresì, reliquati stradali tutte le parti della viabilità che non risultino strumentali al pubblico transito o che non siano funzionalmente connesse alla rete stradale provinciale come sedime accessorio in quanto pertinenza di servizio o di esercizio.
2. Per i sedimi di cui al comma 1, in relazione ai quali sia accertata la rispondenza e la funzionalità agli usi ed alle tipologie di collegamento propri della viabilità comunale, si procede al passaggio di proprietà ai Comuni o altri Enti competenti, previsto dal Codice della Strada e regolamenti attuativi
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 i sedimi costituenti reliquati stradali possono, su specifica richiesta pervenuta entro il termine comunicato, essere ceduti alle Amministrazioni Comunali ad un valore pari al 50% dell'importo

risultante dalla relazione di stima, laddove le stesse si impegnino a conservarne la destinazione pubblica. Il presente comma 3 non è applicabile in caso di permuta per esigenze istituzionali della Provincia di Lecco.

4. Per casi particolari la Provincia di Lecco può cedere i beni a Enti Pubblici per importi concordati.

Prelazione a favore del coltivatore diretto

L. 26-5-1965 n. 590

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 giugno 1965, n. 142.

Il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia (3/b).

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il

coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.